

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.), ed in particolare gli articoli 3 e 6;

Preso atto che l'esperienza maturata nell'applicazione del d.lgs. 99/1992 ha reso evidente la necessità di estendere le verifiche alla presenza, nei fanghi e nel suolo, di ulteriori sostanze potenzialmente contaminanti;

Preso altresì atto che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, con nota prot 173 del 5 gennaio 2017, in risposta ad alcuni quesiti formulati dalla Regione Toscana, ha ribadito che l'articolo 6 del d.lgs. 99/1992 sopra citato consente alle regioni di individuare ulteriori limiti e condizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Richiamata la proposta di legge al Consiglio regionale n. 37 del 7/3/2017 avente ad oggetto "Disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Modifica alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)";

Considerato che la proposta di legge di cui alla precedente alinea prevede, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del d.lgs.99/1992, una revisione della normativa regionale che, al fine di garantire il corretto impiego dei fanghi di depurazione a beneficio dell'agricoltura senza effetti nocivi per l'ambiente e la salute umana, assume a riferimento parametri da indagare sia nei fanghi che nei suoli e i relativi valori limiti;

Considerato altresì che la proposta di legge prevede, tra i parametri da indagare nei fanghi di depurazione destinati ad utilizzo in agricoltura e nei terreni, gli idrocarburi (pesanti e leggeri) stabilendo modalità tecniche e procedurali di valutazione finalizzate a prevenire il rischio che si determinino le condizioni di "sito potenzialmente contaminato" (ai sensi della parte IV, titolo V del Dlgs 152/2006);

Richiamata la sentenza n. 1782/2018 del TAR Lombardia è stata annullata la d.g.r. n. X/7076 dell'11 settembre 2017 della Regione Lombardia nella parte in cui ha modificato ed integrato la D.G.R. Lombardia 1 luglio 2014, n. X/2031, fissando, ai fini dell'avvio dei fanghi da depurazione all'utilizzo in agricoltura: a) un valore-limite pari a "mg/kg ss <10.000" per il parametro "Idrocarburi (C10-C40)"; b) un valore-limite pari "mg/kg  $\Sigma$  <50" per i parametri "Nonilfenolo", "Nonilfenolo monoetossilato", "Nonilfenolo dietossilato";

Considerato che è in corso l'iter per l'approvazione di un decreto ministeriale avente ad oggetto "Regolamento recante modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"

che innoverà la disciplina dello spandimento dei fanghi, inserendo limiti specifici per parametri ad oggi non normati quali gli idrocarburi,

Considerato che lo schema di decreto di cui alla precedente alinea ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1 agosto 2018;

Richiamato il decreto legge 28 settembre 2018 , n. 109 “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.” ed in particolare l’art 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”;

Considerato che la disposizione di cui alla precedente alinea, al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione e nelle more di una revisione organica della normativa di settore, definisce i valori limite da applicarsi ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del dlgs 99/92;

Ricordato che è attesa l’approvazione della legge di conversione del decreto legge summenzionato;

Ritenuto opportuno pertanto procedere al ritiro della proposta di legge al Consiglio regionale n. 37 del 7/3/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Modifica alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)”;

A voti unanimi

### **DECIDE**

- di ritirare la proposta di legge al Consiglio regionale n. 37 del 7/3/2017 avente ad oggetto “Disposizioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Modifica alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.)”;

- di disporre l’inoltro della presente atto al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
RENATA LAURA CASELLI

Il Direttore  
EDO BERNINI